



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI

Sent. N. 312/2022
DEL 27.10.2022
dep. 30 NOV. 2022
N. R.C. [REDACTED]
N. [REDACTED]
N. [REDACTED] REP.

Nella persona della [REDACTED] ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 2022 promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele
Fusi e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Capannori
(LU) Via di Sottomonte n. 1 Loc. Guamo

contro

PREFETTURA DI GENOVA,

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti introduttivi nei seguenti termini:

Per il ricorrente: dichiarare illegittima, nulla, annullabile e annulli ad ogni
effetto di legge l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Genova. Vinte le
spese in favore del difensore antistatario

Per la resistente: rigetto del ricorso. Vinte le spese

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il giorno 28.06.2022 il
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
emessa dalla Prefettura di Genova il [REDACTED] 2022, a seguito del rigetto del ricorso
amministrativo proposto dinanzi alla medesima Prefettura avverso il verbale n.
[REDACTED] 22, elevato in data [REDACTED] 2022 dalla Polizia di Stato di Chiavari per la
violazione dell'art. 9 bis/1, commesso in [REDACTED] presso l'attività in cui lavorava,
[REDACTED], in quanto il ricorrente all'atto del controllo
non esibiva la certificazione verde Covid 19 (gren pass)

Il ricorrente riteneva illegittima la sanzione tra l'altro per carenza di motivazione dell'ordinanza, per violazione del "considerando" n. 36 del Regolamento UE n. 953/2021, per contrasto con la Costituzione in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e per violazione della CEDU, insistendo sulle conseguenze avverse sofferte a seguito della somministrazione dei vaccini e sulla circostanza che la Polizia non fosse per legge autorizzata ai controlli in questione.

Si costituiva la Prefettura di Genova rilevando le doglianze del ricorrente si risolvevano in eccezioni di incostituzionalità della legge applicata, sulle quali la stessa non era competente a trattare. Indi letti gli atti e i documenti di causa, dopo breve discussione, decideva sulle conclusioni in epigrafe emettendo il relativo dispositivo di cui dava lettura alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti è emerso che la ricorrente all'atto di accertamento fosse priva di green pass per aver effettuato la scelta di non vaccinarsi, alla luce di quanto disposto dal Regolamento UE 953/2021 secondo il quale "E' necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate ... o hanno scelto di non essere vaccinate" (considerando 36), ritendo il diritto al lavoro e all'autodeterminazione diritti inviolabili della persona umana ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Premesso ciò, considerato che la materia delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge di depenalizzazione n. 689/81, si potrebbe già ritenere che l'errore sulla liceità del fatto (libera autodeterminazione dei singoli nella scelta di non vaccinarsi prevista da norme internazionali) sia stato determinato dalla buona fede della ricorrente, che ha ritenuto direttamente operativo anche nel territorio nazionale il Regolamento UE suddetto, sebbene l'art. 36 fosse un "considerando", che rileva in termini di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, quindi errore incolpevole ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689.



Tuttavia al fine di inquadrare correttamente questione in esame è necessario ripercorrere a grandi linee il panorama legislativo nel quale si inserisce per giungere ad una conclusione che rispetti nel suo complesso il principio di non contraddizione a salvaguardia della legittimità e certezza del nostro ordinamento giuridico.


Orbene il tema dell'obbligo vaccinale presenta profili di particolare complessità in quanto va ad interessare fondamentali valori e diritti costituzionali, tra i quali il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione ed il dovere di solidarietà sociale previsto dall'articolo 2 della Costituzione medesima. L'art. 32 dispone "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Premesso che il trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente in maniera rilevante sullo stato di salute di colui che ad esso è assoggettato, la Costituzione pone la necessità di effettuare un necessario bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi mediante l'individuazione di una soglia di pericolo del singolo accettabile da compiersi sulla base di una **completa** e accreditata letteratura medico scientifica.

Al riguardo la Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 22.06.1990, ha precisato che "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo Stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale ...un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato salvo per le conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali e pertanto tollerabili"




Nel caso della pandemia di Covid-19, con riferimento al vaccino, è notorio che non sono state ancora accertate le reazioni avverse e le complicanze derivanti dalla somministrazione dello stesso, stante il ridotto lasso temporale della sua somministrazione. E la questione è proprio questa: in una situazione di dichiarata emergenza sanitaria (per lo più motivata dall'insufficienza del numero delle terapie intensive per il ricovero di tutti i contagiati che ne avessero avuto bisogno o dalla necessità di tenere aperte le attività economiche, come dichiarato dalle autorità competenti sui principali mezzi di comunicazione) si è reso indirettamente obbligatorio, a mezzo dell'obbligo della certificazione verde, un vaccino la cui affidabilità scientifica non era ancora stata accertata in via definitiva. I vaccini anticovid sono stati autorizzati dall'Ema con una procedura speciale detta "autorizzazione condizionata" al commercio, cioè una procedura abbreviata che non era in grado di offrire le stesse certezze scientifiche dell'autorizzazione standard. Una sorte di procedimento abbreviato sottoposto a verifiche in corso d'opera. Ora poiché la vaccinazione anti Covid-19 comportava un rischio per il singolo a beneficio sia dello stesso ma anche della collettività, sarebbe stato ragionevole prevedere in ipotesi di lesioni o infermità derivanti da vaccinazione obbligatoria o facoltativa, non solo un indennizzo, ma anche un risarcimento del danno laddove sussistano i requisiti di cui all'art. 2043 c.c. Tra l'altro questo è chiaramente previsto dall'art. 1 della legge 25.02.1992 n. 210 per il quale "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza, di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato". Quindi il legislatore ha previsto, a prescindere, da valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica delle vaccinazioni, un indennizzo da parte dello Stato in favore del soggetto che, a seguito di vaccinazione, abbia riportato delle lesioni o infermità permanenti. Ma per imporre un obbligo vaccinale generalizzato si sarebbe dovuto attendere il passaggio dall'autorizzazione condizionata all'autorizzazione standard, per usare il linguaggio dell'Ema, altrimenti si rischiava di imporre un obbligo fondato su basi scientifiche incomplete e provvisorie. Quindi alla questione dell'obbligatorietà dei vaccini si è venuta ad affiancare quella del Green pass o certificazione verde.

La misura non è stata infatti quella della imposizione di un obbligo giuridico generalizzato, ma di utilizzare uno strumento che postula un'adesione volontaria..



Il cosiddetto "green pass" non comportava infatti un obbligo generalizzato ma, costituiva un requisito o una idoneità per lavorare, viaggiare, partecipare a spettacoli o a riunioni di vario tipo. L'obbligatorietà della certificazione verde, introdotta dall'art. 3 D.L. 23 luglio 2021, n. 1051, prevedendo l'inserimento di un art. 9-bis al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, conv. con mod., dalla L. 17 giugno 2021, n. 872 è però cosa diversa dall'obbligo di vaccinazione. La certificazione verde non equivale alla vaccinazione. Veniva infatti rilasciata a tre categorie di soggetti: chi si era vaccinato contro il Covid-19, chi aveva ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, chi era guarito dal Covid-19. A ben guardare, come autorevolmente sostenuto e condiviso da questo giudice, la nostra Costituzione, certamente, ammette l'ipotesi della diretta imposizione di un obbligo vaccinale, quale legittimo trattamento sanitario obbligatorio - cd. vaccinazione obbligatoria - ma non quella indiretta dell'adozione di misure coercitive che, incidendo su altri e diversi beni costituzionali (diritto al lavoro, a riunirsi a circolare ecc..) secondo una logica sanzionatoria, piuttosto che del bilanciamento dei diritti, volevano in qualche modo incentivare i cittadini ad aderire volontariamente ma non spontaneamente alla vaccinazione stessa. Il fatto, poi, di aver previsto la possibilità di effettuare continui e costosi tamponi, in alternativa al vaccino (o alla guarigione), non rappresenta affatto un punto di equilibrio, e quindi un giusto bilanciamento dei diritti in gioco cioè la salute, da una parte, e, la riunione l'istruzione, il lavoro, ecc., dall'altra. Ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, i tamponi, diversamente dalla vaccinazione, dovevano essere effettuati continuamente (data la validità di 48 ore), potendo addirittura recare un danno alla salute stessa, in secondo luogo, il tampone possibile per lo più a pagamento, se necessariamente ripetuto nel tempo aveva certamente un costo nient'affatto trascurabile per il cittadino, con ciò determinando ancora una diseguaglianza tra coloro che avevano i mezzi economici e chi non aveva tali possibilità. Invero come correttamente osservato il bene salute può, quindi, permettere (art. 32, co. 2, Cost.) l'imposizione di trattamenti sanitari mirati, ma non giustifica la compressione delle libertà costituzionali, oltre i limiti previsti dalla Costituzione stessa. In questi casi, qualora cioè i limiti imposti dalla Costituzione al legislatore venissero oltrepassati, non saremmo più in presenza di un costituzionalmente legittimo bilanciamento dei diritti, bensì di una conclamata illegittimità costituzionale della legge



In altre parole nei casi come quello di specie, ci troviamo di fronte ad un inesistente obbligo di vaccinazione e quindi, a rigore, all'esercizio del principio di autodeterminazione e libertà di cura che è stato, però, presidiato e sanzionato, con pena pecuniaria, nel momento in cui, chi ha liberamente optato per non vaccinarsi abbia in definitiva voluto a esercitare un diritto costituzionale tanto da introdurre un vero e proprio, illegittimo obbligo indiretto. La prestazione è, quindi, indotta, non "imposta" - come richiede, invece, l'art. 23 Cost. per il quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

Tenuto conto delle suddette riflessioni e delle problematiche di legittimità costituzionale esposte, accertato che il ricorrente ha proposto ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria regolata dalla legge 689/81, questo giudice, visto l'art. 5 del codice civile per il quale " Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico al buon costume", ritiene che se anche il comportamento del ricorrente abbia violato una disposizione della legge nazionale, rifiutando di essere vaccinato e quindi di possedere il green pass, tuttavia tale fatto è da ritenersi giustificato, ai sensi dell'art. 4 legge 689/81. Precisamente è applicabile l'esimente dell' adempimento del dovere di non procurarsi volontariamente danni alla salute anche solo su un livello putativo, laddove tale dovere è da intendersi imposto appunto dalla norma giuridica di cui all'art. 5 del codice civile sopra richiamato, in considerazione degli affetti avversi, a volte irrimediabili e anche mortali e delle opinioni spesso contraddittorie espresse dalle autorità mediche, di cui notoriamente sia venuto a conoscenza a mezzo degli strumenti di comunicazioni mediatici.

Come l'esercizio di un diritto, infatti anche l'adempimento di un dovere trova il suo fondamento nel principio di non contraddizione. E' inconcepibile, infatti, che in un medesimo ordinamento una condotta sia contemporaneamente doverosa e vietata.

Alla luce delle superiori considerazioni e dell'esito del giudizio appare conforme a giustizia, stante la particolarità delle questioni affrontate compensare integralmente le spese del giudizio.



P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Chiavari, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

ACCOGLIE

l'opposizione proposta dal ricorrente e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Genova il 30

Compensa integralmente le spese del giudizio

Così deciso in Chiavari il 20 ottobre 2022

dott. 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEI TRIBUNALI DI CIRCOLLIERIA
CHIAVARI, il 30 NOV. 2022

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO